

## **TRATTAMENTO ACCESSORIO: PARERE DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE – del 14 luglio 2017, n. 139**

**Robert Tenuta**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Come è noto l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (che ha modificato ed integrato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), al comma 2, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (compresi quindi gli enti del Servizio sanitario nazionale), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Alla luce di tale norma un ente pubblico piemontese ha chiesto alla sezione regionale della Corte dei Conti di conoscere se il predetto importo determinato per l'anno 2016 sia da considerarsi al lordo o al netto della decurtazione operata ai fini del riallineamento del fondo 2016 all'importo dell'anno 2015 (si ricorda in proposito che, per l'anno 2016, l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 - legge di stabilità 2016 – disponeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e che dovesse comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile).

La Corte dei Conti – sezione regionale per il Piemonte – ha osservato che l'interpretazione letterale della Legge (suffragata dall'interpretazione sistematica) porta a ritenere che il Legislatore, con la norma di cui al sopracitato comma 235 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, abbia inteso imporre un limite di finanza pubblica, limite reiterato anche per l'anno 2017 dall'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017, utilizzando quale parametro il limite di spesa come determinato nel 2016.

Ad avviso della Corte dei Conti – sezione regionale per il Piemonte – pertanto, l'importo determinato per l'anno 2016 (da intendersi come importo massimo) assunto dal legislatore quale parametro limitativo della spesa per l'anno 2017, è da intendersi quello risultante dal riallineamento del fondo 2016 all'importo dell'anno 2015, calcolato con le decurtazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 235, della legge n. 208/2015).